

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1780 del 03 ottobre 2013

**PRO-IN S.r.l. - Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004. Istanza di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010).**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna, (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004.

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in Comune di Sommacampagna, (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La discarica oggetto della presente istanza si configura come ampliamento per innalzamento di una preesistente discarica di categoria 2B allora di proprietà della Ve.Part, i cui conferimenti cessarono nel 1998.

Si riporta di seguito una breve cronologia amministrativa che ha caratterizzato la discarica in oggetto:

- con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, la Giunta Regionale, sulla base dei Pareri della Commissione VIA n. 64 del 15 dicembre 2003 e n. 71 del 22 marzo 2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato dalla ditta VE.PART s.r.l. - approvandone al contempo il relativo progetto;

- con D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, la Giunta Regionale ha preso atto della variante non sostanziale in corso d'opera presentata dalla Ditta VE.PART s.r.l. in data 06/09/2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004 espressi dalla Commissione Regionale VIA;

- in data 12/02/2007 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 572/2007, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Sommacampagna (VR) avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica in oggetto ed ha accolto il ricorso della ditta Ve-Part avverso l'atto di sospensione dei lavori nel frattempo adottato dal Comune di Sommacampagna;

- nel settembre 2007, la società PRO-IN S.r.l. ha acquisito il ramo d'azienda della Ve-Part S.r.l. con atto notarile di compravendita n. 98724, registrato in data 13/09/2007, a Verona, al n. 19926/TT Atti Privati ed ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la volturazione, a proprio beneficio, della titolarità delle succitate D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004;

- con D.G.R. n. 3851 del 04/12/2007, la Giunta Regionale ha volturato la titolarità di detti provvedimenti (D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004) a favore della società PRO-IN S.r.l.;

- con Decreto n. 27 del 31/03/2008, la Regione Veneto ha rilasciato alla Ditta Pro-In S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria, valevole sino al rilascio della definitiva;

- con D.G.R. n. 175 del 30/12/2008, veniva concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.

Con nota del 04/03/2010 (prot. n. 126104 del 05/03/2010) la Ditta PRO-IN (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in qualità di proprietaria della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili sita in località Casetta, Comune di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.M. 03/08/2005 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 03/08/2005 per l'innalzamento dei limiti di concentrazione per alcuni parametri nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 03/08/2005.

La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già approvati con la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.

A supporto della domanda il proponente ha prodotto le seguenti Relazioni Tecniche:

- *"Analisi di rischio sito-specifica inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)" - Marzo 2010;*
- *"Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla L.R. 3/2000 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)" - Marzo 2010.*

Successivamente, con nota del 24/05/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 289462 del 24/05/2010) la Ditta proponente ha trasmesso documentazione progettuale aggiuntiva *"Analisi di rischio sito-specifica recettore uomo inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)" - Maggio 2010.* Tale documento va ad approfondire il rischio per il recettore essere umano lavoratore e/o residente in prossimità della discarica, per quanto riguarda il percorso inalazione out-door di polveri provenienti dalla discarica stessa.

In seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 1766 del 06/06/2010, il proponente ha trasmesso con nota del 09/08/2010 (protocollo regionale n. 429543 del 09/08/2010), la seguente documentazione aggiuntiva:

- *"Recupero ed ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B sita in Località Casetta, già autorizzata all'esercizio con A.I.A. n. 175/08 - Richiesta di inquadramento nella sottocategoria di discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile di cui all'art. 7, comma 1) del D.M. 03/08/2005 - Relazione tecnica descrittiva redatta ai sensi della D.G.R.V. n. 1766 del 06/07/2010" - Agosto 2010;*
- *"Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla D.G.R.V. n. 1766/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)" - Aggiornamento di Agosto 2010;*
- *"Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in località Casetta, nel Comune di Sommacampagna (VR)" - Agosto 2010;*

aggiornando l'istanza del 04/03/2010, provvedendo a chiedere ancora la riclassificazione del proprio impianto in Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - Sottocategoria a)", ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 03/08/2005 e la conseguente deroga ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 per i parametri DOC, Cr, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, TDS e Fluoruri, nonché deroga per il parametro Nichel sul tal quale. Nella stessa istanza la Ditta ha anche chiesto di poter utilizzare per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in ingresso sempre il TDS e non i singoli parametri Cloruri e Solfati.

In data 13/09/2010 è stata convocata dalla Direzione regionale Tutela Ambiente una riunione tecnica istruttoria, a cui è seguito il deposito in data 17/09/2010 (prot. n. 489526 del 17/09/2010), da parte della Ditta proponente, della seguente documentazione aggiuntiva:

- *relativa alla "Richiesta di sottocategoria di discariche per rifiuti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03/08/2005 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2b "VE.PART" sita nel Comune di Sommacampagna (VR) - Integrazioni volontarie a seguito della riunione tecnica del 13/09/2010" - Settembre 2010.*

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica della normativa di settore.

Con nota in data 15/09/2010 (assunta al prot. della Regione con n. 488083 del 16/09/2010) la ditta PRO-IN S.r.l. ha richiesto formalmente che la pratica fosse esaminata dalla Commissione regionale V.I.A. vista la non chiara interpretazione relativamente alla corretta procedura decisionale da adottare.

In considerazione del fatto che, con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione/autorizzazione del progetto per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato a suo tempo dalla ditta VE.PART S.r.l.,

gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, con nota del 17/09/2010, trasmettevano per il seguito di competenza tutta la documentazione progettuale agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., affinché la Commissione regionale V.I.A. procedesse all'esame istruttorio, dell'istanza presentata dalla Pro-In S.r.l. in data 04/03/2010.

Successivamente, visto che la Commissione regionale V.I.A. era decaduta dalle sue funzioni in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino all'insediamento della nuova Commissione (avvenuto successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011), la Pro-In S.r.l. ha chiesto, con nota in data 25/11/2010 (assunta al protocollo regionale n. 620278 del 25/11/2010), che la pratica riguardante la domanda di riclassificazione della discarica venisse esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) nella prima seduta utile.

Con nota n. 664939 del 22/12/2010, tuttavia, la Direzione regionale Tutela Ambiente, comunicava alla PRO-IN S.r.l. (per conoscenza agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.), che il Presidente della C.T.R.A., pur prendendo atto della possibilità prevista dalla D.G.R. n. 3764/2009 circa l'assoggettamento all'esame della CTRA delle istanze di riclassificazione in sottocategoria relativamente alle discariche esistenti, non riteneva sussistessero i presupposti amministrativi e di fatto per dar seguito alla richiesta della Ditta, tenuto conto delle seguenti motivazioni:

- la Commissione di cui trattasi è decaduta il 07/12/2010 e la richiesta della Ditta non risulta pervenuta in tempo utile per l'iscrizione dell'argomento in questione all'OdG dell'ultima seduta della medesima Commissione tenutasi in data 30/11/2010;
- l'istanza di cui trattasi - su richiesta della stessa Ditta - era stata trasferita già nel settembre 2010 agli Uffici dell'Unità Complessa VIA al fine di consentirne l'esame da parte della Commissione regionale VIA;
- sulla base della comunicazione degli Uffici dell'Unità Complessa VIA del 05/11/2010, prot. n. 579098/45.07, risulta inoltre che l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'OdG dell'ultima Commissione VIA del 21/09/2010, è stato rinviato dal referente del gruppo istruttorio; da ciò ne deriva, ragionevolmente, che le motivazioni del suddetto rinvio riguardino questioni puramente di tipo istruttorio.

Con nota del 07/06/2012 (prot. n. 267308 del 08/06/2012) la Ditta proponente ha diffidato la Regione Veneto a concludere l'iter valutativo sulla richiesta presentata, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27/09/2010 che abrogava il D.M. 03/08/2005.

In data 23/05/2013 - tenuto conto che nel frattempo, a livello intraregionale, relativamente alla problematica della riclassificazione delle discariche in sottocategoria, si era sviluppato un intenso confronto che aveva condotto la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ad enucleare una linea comune da sottoporre al competente Ministero dell'Ambiente - si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Si deve inoltre dar conto in questa sede, per completezza, che, in relazione alla nota inviata dall'Avv. Andrea Di Segni, in nome e per conto della sua assistita Sig.ra Residori Maria Gabriella (acquisita al prot. n. 207905 del 16/05/2013), con la quale si rilevano gli sviluppi avvenuti relativamente al contenzioso di natura civilistica in corso con la Ditta Pro-In S.r.l., in merito alla presunta indisponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento da parte della Ditta proponente, e in particolare ai contenuti della Sentenza n. 2869/2009 del Tribunale di Verona e della Sentenza n. 813/2012 della Corte d'appello di Venezia, lo Studio Avvocati Biondaro, per conto della Pro-In S.r.l., con nota del 27/05/2013 (prot. n. 223729, del 27/05/2013), ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una memoria sullo stato della vicenda.

Al riguardo, fatti i necessari approfondimenti, la Direzione regionale Tutela Ambiente, con propria nota in data 05/06/2013 - prot. n. 237977, ha verificato che non risulta essere venuta meno la disponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento; circostanza questa peraltro ribadita in una più recente nota, datata 18.09.2013, sempre a firma del legale della ditta PRO.IN S.r.l., di risposta ad ulteriore richiesta di chiarimenti formulata sulla questione da parte degli Uffici regionali con nota del 16.09.2013 prot. n. 384811.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 418 del 26/06/2013, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole alla richiesta presentata dalla PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, di:

- riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";

- deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

con le prescrizioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.M. 27/09/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1932/2004;

VISTA la D.G.R. n. 3301/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTE le D.D.G.R. n. 850 del 03/04/2007, n. 1838 del 19/06/2007, n. 3764 del 09/12/2009, n. 1766 del 06/07/2010 e n. 1360 del 30/07/2013, specifiche sulla tematica delle sottocategorie;

CONSIDERATO che, con la succitata deliberazione n. 1766/2010, la Giunta regionale ha istituito un apposito tavolo tecnico al fine di approfondire alcune problematiche relative alla tematica delle sottocategorie di discariche, con particolare riferimento alle modalità di predisposizione delle valutazioni del rischio presentate a supporto delle medesime istanze di autorizzazione alle sottocategorie;

CONSIDERATO peraltro, che con riferimento alla problematica delle sottocategorie di discarica, sono stati altresì attivati specifici tavoli tecnici interregionali Stato-Regioni con l'obiettivo di fornire a tutte le regioni indirizzi univoci di rango statale per un'applicazione omogenea della disciplina di settore su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, con la successiva deliberazione n. 1360/2013, la Giunta regionale ha preso atto, nelle more dell'emanazione di ulteriori indirizzi specifici sulla tematica in questione da parte del Ministero, del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con la precedente DGRV n. 1766/2010, intitolato "*Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma*" ed allegato al medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione n. 1360/2013, la Giunta regionale ha altresì disposto:

- che le autorizzazioni alle sottocategorie di discariche e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità già assentite alla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento, devono essere riviste, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di verificarne la conformità ai criteri individuati nel documento conclusivo del tavolo tecnico regionale sopra richiamato (ossia nell'allegato A alla DGRV n. 1360/2013);
- che i soggetti gestori delle discariche interessate, con le finalità di cui sopra, sono tenute a presentare all'Autorità competente - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della DGRV n. 1360/2013 - una nuova valutazione dei rischi da predisporre secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nel succitato documento;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter assentire, nelle more del riesame dell'Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, che potrebbe comportare la revisione del presente provvedimento a seguito delle risultanze dell'esame che effettuerà la CTRA sulla valutazione di rischio da prodursi nel frattempo dalla ditta PRO IN S.r.l., nei termini di cui all'allegato parere della Commissione regionale VIA n. 418 del 26.06.2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 26/06/2013;

VISTO il parere n. 418 del 26/06/2013, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, del parere n. 418 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 26/06/2013, **Allegato Adel** presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito:

- all'istanza di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- all'istanza di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

presentate dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona;

2. di autorizzare, nelle more del riesame dell'Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 418 del 26/06/2013, **Allegato A** al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

3. di autorizzare, nelle more del riesame dell'Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, le deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 418 del 26/06/2013, **Allegato A** al presente provvedimento, solo per i primi due lotti della Discarica. Qualora i valori del coefficiente di permeabilità dello strato di argilla sul fondo e sulle pareti dei futuri lotti risultasse pari o inferiore al valore utilizzato per l'Analisi di Rischio ( $K \leq 6,50 \times 10^{-10}$  m/s), si potranno conferire rifiuti con concentrazioni conformi ai parametri derogati nel presente parere. In caso di valori superiori ( $K > 6,50 \times 10^{-10}$  m/s), il richiedente dovrà provvedere ad inoltrare una nuova richiesta, apportando un'Analisi di Rischio tarata con i valori di permeabilità dell'argilla utilizzata per l'allestimento dei nuovi lotti.

4. ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, qualora la presente autorizzazione alle deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato (rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010 ed all'istanza di sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010), comporti la necessità di una modifica gestionale della discarica in questione, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente rilasciato, su istanza motivata di parte, un nuovo Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Segretario Regionale all'Ambiente;

5. di disporre che la Ditta PRO-IN S.r.l., in sintonia con quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3), è tenuta a presentare alla Regione Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 1360/2013 - una nuova valutazione dei rischi da predisporre secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'**Allegato A** alla medesima deliberazione, al fine di consentire la verifica di conformità ai nuovi criteri stabiliti dalla DGR n. 1360/2013 e il riesame dei termini autorizzativi, di cui al presente provvedimento, relativi alla riclassificazione in sottocategoria ed alle deroghe ai limiti di accettabilità sull'eluato dei rifiuti;

6. di stabilire, come previsto dalla D.G.R. n. 1766/2010 e confermato dalla D.G.R. n. 1360/2013, che il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo alla discarica di cui trattasi dovrà contenere una specifica sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, il cui esito dovrà essere trasmesso a Provincia di Verona, ARPAV e Regione;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 - 37135 Verona e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
10. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.